

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. C. 3434 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	149
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	151
Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 Ascari (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	149
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	152

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

C. 3434 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2022.

Filippo SENSI (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole formulata (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva.

Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 Ascari.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2022.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), *relatore*, nell'illustrare la proposta di parere favorevole formulata (*vedi allegato 2*), sottolinea come il provvedimento in esame costituisca un punto avanzato di equilibrio tra i diversi orientamenti presenti in Parlamento in merito alle politiche dell'immigrazione. Il provvedimento mira infatti, da una parte, a facilitare la permanenza regolare nel Paese di donne vittime di reati

quali il matrimonio forzato, dall'altra a rendere al contempo più agevoli le procedure di espulsione degli immigrati extracomunitari che abbiano costretto le donne a contrarre tali matrimoni. Si tratta pertanto di un punto di incontro equilibrato tra opposti orientamenti politici, sul quale auspica un voto unanime della Commissione.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), nel dichiarare il proprio voto favorevole, sottolinea l'importanza dell'atto in esame

diretto a riconoscere anche nel nostro Paese, sanando un vulnus presente nella normativa nazionale, un principio affermato a livello internazionale e già adottato da altri Paesi europei, volto a impedire matrimoni forzati e precoci.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (C. 3434 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 3434 Governo: «DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

preso atto, in particolare, che:

l'articolo 1, prevede l'obbligo di accesso ai luoghi di lavoro con certificato verde COVID-19 «rafforzato» con riferimento ai soggetti di età superiore ai cinquanta anni, in mancanza del quale i lavoratori sono considerati assenti ingiustificati, mentre l'articolo 2 estende il medesimo obbligo al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (fatte salve, in tutti i casi, le esenzioni per specifiche ragioni cliniche);

l'articolo 3 amplia il novero di attività e servizi per l'accesso ai quali è richiesta la certificazione verde «non rafforzata» (pubblici uffici, servizi postali, ban-

cari e finanziari, determinate attività commerciali, colloqui con i detenuti);

l'articolo 5 dispone, sino al 28 febbraio 2022, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi alla popolazione scolastica frequentante la scuola secondaria di primo e secondo grado, sulla base di idonea prescrizione medica, autorizzando a tal fine una spesa di 92.505.000 euro;

ricordato che l'articolo 4, recante specifiche disposizioni per la gestione dei casi di positività al virus nel sistema educativo, didattico e formativo, è stato soppresso ad opera dell'articolo 6 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5;

considerato che non si ravvisano criticità sotto il profilo della compatibilità del provvedimento con la normativa europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio (C. 3200 Ascari).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminata la proposta di legge C. 3200 Ascari, recante: « Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio »;

tenuto conto che la proposta di legge, composta di un unico articolo con un unico comma, include il reato di matrimonio forzato, di cui all'articolo 558-bis del codice penale, nell'elenco dei reati che prevedono il rilascio alla vittima del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, disciplinato dall'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti

la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;

considerato che l'inserimento della fattispecie del reato di matrimonio forzato tra quelle che consentono il rilascio del permesso di soggiorno alle relative vittime comporterà, simmetricamente, che nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui al comma 1 del citato articolo 18-bis – tra cui rientrerà il reato di matrimonio di forzato –, commessi in ambito di violenza domestica, possano essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico dell'immigrazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.